



Belluno, 23 novembre 2022

**Spettabili
Clienti
Loro sedi**

Oggetto: soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d'imposta e lavoratori, risulta essere **l'innalzamento, per il periodo d'imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione, rientrano, a titolo di esempio,

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Con riferimento invece alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Ai predetti fini, a parere dell'Agenzia è, inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Un ulteriore aspetto preso in esame dall'Agenzia riguarda la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l'entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro.

Ai predetti fini, l'Agenzia individua due alternative:

- l'acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)



- l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Lo studio allega alla presente fac-simile di dichiarazione sostitutiva al fine di facilitare l'eventuale erogazione del rimborso.

Ricordiamo che questi benefits sono erogati volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, ecc).

Quindi, è il datore di lavoro che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l'erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

DE PELLEGRIN & PARTNERS SRL STP